

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

DOTTORATI INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE XXXIV CICLO

Articolo 1
Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento di Borse di dottorato aggiuntive relative al XXXIV ciclo, a valere sul PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014 – 2020 (PON R&I), Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”.

Articolo 2
Termini del finanziamento

1. Le Università destinatarie delle borse di dottorato aggiuntive dovranno garantire, per ogni borsa aggiuntiva (pena decadenza del relativo finanziamento assentito), procedure di selezione dei dottorandi che assicurino la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari, ed il completamento di tutte le attività progettuali nei tempi previsti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché del presente disciplinare.

2. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti finanziati, ogni Università opererà in piena autonomia, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio del XXXIV Ciclo. Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai regolamenti comunitari in materia del Fondo Sociale Europeo, il termine di presentazione della rendicontazione finale è peraltro inderogabilmente fissato al 15 giugno 2022.

4. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).

5. Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a 1.570,38 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a 2.355,58 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per “i restanti costi ammissibili” (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 2.198,54 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.297,81 euro per ogni mese trascorso



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% dell'importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l'attività di ricerca in Italia e all'estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta).

Articolo 3
Obblighi dei soggetti proponenti

1. Il soggetto proponente, in ogni fase della procedura, è tenuto a garantire modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti, e parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto proponente, dopo l'avvenuta assegnazione, deve inserire, nella apposita piattaforma on line (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), per ogni borsa aggiuntiva, i seguenti documenti:
 - a) il bando di attivazione del dottorato;
 - b) gli atti di selezione (verbali delle commissioni, documentazione relativa ad eventuali rinunce, provvedimenti di approvazione della graduatoria);
 - c) i provvedimenti di assegnazione delle borse aggiuntive a valere sul PON R&I 2014- 2020;
 - d) la sede amministrativa in cui sono conservati i documenti relativi alla borsa;
3. È fatto altresì obbligo per il soggetto proponente di inserire nell'apposita piattaforma on line, per ogni borsa aggiuntiva, la dichiarazione del destinatario con cui, accettando la borsa:
 - a) si impegni formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in impresa e all'estero, contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto della predetta condizione comporterà la revoca della borsa di studio;
 - b) attesti di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;
 - c) attesti di essere consapevole che l'eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione all'anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate per l'anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l'ultimo anno di corso.
4. Ogni soggetto proponente ammesso al finanziamento non potrà apportare autonomamente al progetto varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi.
5. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione ANVUR che sarà attivata dal MIUR all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l'apposita piattaforma on line <http://dottorati.miur.it> che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da parte del Coordinatore del corso di dottorato. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il Coordinatore dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
6. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario con cadenza bimestrale. Nello specifico, attraverso l'apposita piattaforma on line <http://dottorati.miur.it> e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun dottorando dovrà produrre un *report* recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MIUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) per il bimestre di riferimento.

7. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà inoltre trasmettere annualmente, sempre per via telematica mediante la piattaforma on line dedicata all'avviso, fatta eccezione per l'ultima annualità, la seguente documentazione:

- a) la relazione annuale del dottorando sull'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR;
- b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività annuale svolta dal dottorando e l'eventuale ammissione all'anno successivo.

8. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà trasmettere infine, al termine del corso, esclusivamente per via telematica sulla piattaforma on line dedicata all'avviso,

- a) la relazione annuale del dottorando sull'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR;
- b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività complessivamente svolta dal dottorato durante i tre anni di dottorato e l'eventuale ammissione all'esame finale;
- c) la copia della tesi finale di dottorando;
- d) il verbale della Commissione dell'esame finale.

Articolo 4
Revoche

1. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del percorso dottorale entro i termini stabiliti;
- b) interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
- c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui all'Avviso e al Disciplinare di attuazione, ove previsto;
- d) realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MIUR, come riportato all'articolo 3, comma 2;
- e) mancato svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero;
- f) mancato rispetto delle leggi nazionali e/o comunitarie, ivi comprese le norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari".

2. Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell'eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca parziale del



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

finanziamento, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate in relazione all'annualità valutata negativamente o all'annualità in corso all'atto della rinuncia.

3. Nel caso in cui l'Università beneficiaria del finanziamento non provveda, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, alla restituzione delle somme revocate, è fatta salva la possibilità, per il MIUR, di procedere al recupero mediante compensazione di somme destinate all'Università anche su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.

Articolo 5
Modalità di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti in favore del soggetto proponente dichiarato ammesso al finanziamento saranno effettuati secondo i tempi e le seguenti modalità:

- a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e 3;
- b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento subordinato alla presentazione, al termine della prima annualità, della documentazione di cui all'art. 3, comma 7;
- c) l'ultima tranche subordinata alla presentazione, al termine della seconda annualità, della documentazione di cui all'art. 3, comma 8.

2. Al termine dei 36 mesi, a seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, il MIUR effettuerà la verifica finale, ricalcolando il contributo effettivamente spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi all'estero o in impresa, procedendo all'eventuale conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote già erogate in eccesso, ovvero ancora alla revoca del contributo inerente al III anno in caso di valutazione finale negativa da parte del Collegio Docenti. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo stabilito all'atto dell'approvazione da parte del MIUR della proposta presentata in risposta all'Avviso.

3. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.

3. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Università di riferimento.

4. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

Articolo 6
Controlli e ispezioni

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento (anche mediante soggetti da esso incaricati con le modalità previste dai regolamenti comunitari e recepite nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma) controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.

2. Ogni soggetto proponente è tenuto a garantire al MIUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell'Università, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Università è tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o università, italiane o estere, coinvolte nel progetto.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del finanziamento di borse aggiuntive, il MIUR procederà alla revoca del contributo, provvedendo al recupero delle somme già accreditate